



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE PER 30 ANNI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI PER LA REALIZZAZIONE SU SUOLO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA E TERMODINAMICA.

CHIARIMENTI n.2

Quesiti

La scrivente [...], interessata a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto, presenta i seguenti quesiti in riferimento al Disciplinare di Gara:

1. *Art. 11 “(...) La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di cessione del diritto superficie dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto (...)”.*

- Facendo riferimento all’articolo 11 in parte riportato; oltre a quanto già specificato nello stesso articolo cosa si intende specificatamente per fatti riconducibili all’affidatario e mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto?

- Sono considerati fatti attribuibili all’affidatario la mancata sottoscrizione del contratto di cessione del diritto superficie dopo l’aggiudicazione per le circostanze di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo?

(i) diniego da parte della autorità competente ovvero eccessiva onerosità della soluzione di connessione dell’impianto alle rispettive sottostazioni elettriche più vicine;

(ii) non ottenimento del diritto di servitù di cavidotto per connettere il progetto alle rispettive sottostazioni elettriche più vicine ai terreni;

(iii) mancato rilascio della autorizzazione unica (ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 287/2003) da parte delle autorità preposte;

2. *Requisiti di capacità tecnico-professionale Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico – professionali: aver realizzato e/o gestito negli ultimi tre anni almeno n.1 (uno) impianto fotovoltaico con potenza non inferiore a 5MWp, con indicazione Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico – professionali: aver realizzato e/o gestito negli ultimi tre anni almeno n.1 (uno) impianto fotovoltaico con potenza non inferiore a 5MWp, con indicazione delle date e destinatari, pubblici o privati attestato mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.*

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE

SASSARI

Ai sensi del sopra riportato articolo 9.3 del Disciplinare di Gara, inter alia, è requisito che la Società abbia realizzato e/o operato, impianti fotovoltaici con potenza non inferiore a 5MWp. Considerando che nella prassi del settore questo tipo di progetti si possono realizzare con veicoli ad hoc, "SPV" (anche di recentissima costituzione) e privi del track record da voi richiesto, chiediamo conferma se il requisito menzionato sia perfezionato indicando (i) struttura e catena di controllo della Società (ii) track record delle persone giuridiche che detengono il 100% della partecipazioni sociali della Società (ii) "Soci" e (iii) struttura, esperienza, know-how e track record dei Soci (e società controllanti, affiliate etc.) (iv) esperienza, know-how e track record degli amministratori dei Soci ; viceversa chiediamo cortesemente di indicarci quale ulteriore documentazione sia necessaria ai fini del requisito di qui all'articolo 9.3 del disciplinare di gara.

Risposte

Avuto riguardo alla richiesta di chiarimenti, si precisa quanto segue.

Quesito n. 1:

L'articolo 11 del Disciplinare riporta una elencazione esemplificativa e non esaustiva delle fattispecie che determinano l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di questa Stazione appaltante. Le fattispecie indicate nella richiesta di chiarimenti da parte di codesto operatore economico ma, più in generale, tutti i fatti e le circostanze che determineranno la mancata sottoscrizione del contratto di cessione, quando dovuti a negligenze/responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario, implicheranno l'escussione della cauzione provvisoria. Analogamente, se la sottoscrizione del contratto di cessione non dovesse avvenire perché l'operatore economico, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dovesse ritenere l'iniziativa non più economicamente sostenibile, in tal caso la stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

Quesito n.2:

Qualora l'operatore economico non sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, in conformità ai principi della normativa comunitaria.

f.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marcello Sechi)